

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un ricorso contro la dichiarazione della pubblica utilità
della costruzione della strada comunale Lavorgo - Moncucco,
in territorio del Comune di Chiggiogna

(del 9 settembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. Con risoluzione governativa n. 1797 del 6 aprile 1966 è stata dichiarata la pubblica utilità per la costruzione della strada comunale Lavorgo - Moncucco in territorio del Comune di Chiggiogna.

Contro questa risoluzione hanno ricorso gli Eredi fu Leopoldo Frasa (proprietari della particella n. 138 che dovrebbe essere attraversata dalla strada progettata) rappresentati dal signor Diego Peduzzi, in Giornico, chiedendone l'annullamento in ordine e nel merito.

2. A sostegno della loro domanda i ricorrenti adducono sostanzialmente quanto segue :

- a) L'elenco degli interessati che il Municipio ha esposto non era completo. Non vi era infatti menzionata la Degagna delle quattro Terre. Siffatta irregolarità rende nulla tutta la procedura.
- b) Contrariamente a quanto si afferma nella risoluzione impugnata, la zona alla quale si vuol dare accesso mediante la strada prevista, ha un'estensione assai limitata ed è, inoltre, in prossimità della montagna cosicchè non potrebbero sicuramente trovarvi posto « diverse case ». Del resto la progettata nuova strada cantonale, che transiterà in una zona ove l'area disponibile sarà maggiore, darà la possibilità di costruire nuove case e contribuirà pertanto ad un vero sviluppo edilizio del paese.
- c) L'opera di cui si tratta potrebbe dirsi di pubblica utilità soltanto se la si completasse, ossia la si collegasse alla strada privata già esistente in modo da creare una strada di circonvallazione.

3. Circa l'eccezione d'ordine riportata sotto la lettera a) si fa rilevare : Secondo la dottrina e la prassi, difetti procedurali hanno, in diritto amministrativo, raramente la conseguenza di rendere nullo il procedimento. Un tale difetto può, semmai, costituire un motivo di nullità soltanto se ha per conseguenza una menomazione del diritto di essere sentiti (cfr. Imboden, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, seconda edizione, n. 48).

Nel caso particolare questo diritto non è stato affatto violato. Il Municipio di Chiggiogna ha manifestato ai rappresentanti della Degagna delle quattro Terre il suo proposito di effettuare l'opera di cui si parla e ne ha loro sottoposto i progetti già prima che questi venissero pubblicati per l'ottenimento della pubblica utilità (l'ente espropriante ha infatti tentato, al fine di evitare di iniziare la procedura espropriativa, di raggiungere un accordo bonale con tutti gli interessati). I delegati della Degagna, preso atto delle intenzioni del Municipio, si sono, con lettera del 3 novembre 1964, dichiarati disposti a cedere

gratuitamente il terreno, di proprietà della Degagna stessa, occorrente per l'esecuzione della strada.

Inoltre il Municipio ha, con lettera del 22 giugno 1965, avvertito la Degagna che dal 27 giugno 1965 al 26 luglio 1965 sarebbero rimasti depositati, presso la cancelleria comunale, gli atti inerenti alla costruzione della strada Lavorgo - Moncucco. La Degagna era pertanto pienamente al corrente dell'avvenuto deposito degli atti, per cui, se avesse avuto qualcosa da obiettare, avrebbe potuto tempestivamente far valere le proprie ragioni nonostante non fosse stata inserita nell'elenco degli interessati per espropriazione.

D'altronde anche se il Municipio nulla di tutto ciò avesse fatto, nessun motivo vi sarebbe per ammettere una violazione del diritto di essere sentiti. Secondo quanto il Consiglio di Stato ha più volte avuto occasione di affermare, una siffatta violazione vi sarebbe stata soltanto se, contrariamente, a quanto tassativamente stabilisce l'art. 15 L. Espr., l'avviso di pubblicazione fosse apparso in ritardo sul Foglio ufficiale ossia dopo che il termine di 30 giorni fissato dall'ente espropriante per il deposito degli atti presso la Cancelleria comunale aveva iniziato a decorrere. Infatti dal momento che soltanto con la pubblicazione sul Foglio ufficiale si può veramente presumere che tutti gli interessati conoscano la data di inizio dell'esposizione degli atti al pubblico e, per conseguenza, del termine di ricorso, una pubblicazione tardiva è ritenuta equivalere, di fatto, ad un abbreviamento di detto termine, esplicitamente garantito dalla legge in 30 giorni e, in definitiva, ad una lesione, almeno potenziale, del diritto di essere sentiti.

Nel caso particolare, però, l'avviso sul Foglio ufficiale è apparso due giorni prima dell'inizio del periodo di deposito degli atti (cfr. Foglio ufficiale n. 50 del 25 giugno 1965) e, quindi, in modo regolare.

L'eccezione d'ordine è perciò, a nostro avviso, del tutto infondata.

4. A proposito delle asserzioni intese a dimostrare la inesistenza della pubblica utilità è da osservare quanto segue:

La strada di cui si tratta dovrebbe dipartirsi, come appare dai piani presentati dal Comune espropriante, dalla strada cantonale al centro dell'abitato di Lavorgo, seguire, per breve tratto, una strada (di proprietà della Degagna delle quattro Terre), sconnessa e in uno stato di manutenzione pessimo, che porta a cave di pietra ora abbandonate, girare quindi, seguendo un vecchio sentiero, verso sud-ovest e terminare al di là di un torrentello, segnato sui piani, in una piazza di giro.

La strada, una volta costruita, renderà comodamente accessibile, mediante autoveicoli, la zona di Marone - Moncucco retrostante il paese di Lavorgo, zona che per la sua posizione rialzata, tranquilla e soleggiata è quella che meglio di ogni altra si presta per la costruzione di nuove case. Del resto, come non sarà difficile constatare, i terreni posti nelle località predette sono, a Lavorgo, pressochè i soli ancora disponibili e adatti per l'edificazione di nuove abitazioni. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, i fondi situati a nord della stazione ferroviaria e compresi fra la strada cantonale e la ferrovia non consentiranno sicuramente di costruire gran che. Detti fondi saranno infatti attraversati e in buona parte occupati dalla progettata nuova strada cantonale oltre che da impianti ferroviari; inoltre il solo fatto di trovarsi in prossimità di opere, quali la strada cantonale e la ferrovia, generatrici di rumori ed esalazioni non del tutto gradevoli nonchè dei pericoli (ciò, evidentemente, vale soprattutto per la strada cantonale), non costituirà certamente un invito a erigervi delle case di abitazione. Quand'anche però i detti fondi fossero adatti a questo scopo non vi sarebbe motivo alcuno per non dichiarare di pubblica utilità l'opera prevista dal Comune quando questa si dimostrasse veramente necessaria. Qui infatti non trattasi tanto di stabilire se allo sviluppo edilizio

del paese contribuirà di più il futuro nuovo tratto di strada cantonale, oppure la strada comunale Lavorgo - Moncucco quanto di decidere se quest'ultima sia o non sia, così come è stata progettata, di pubblica utilità, ossia indispensabile per soddisfare un bisogno collettivo.

Ora è da riconoscere che l'opera in discussione non è soltanto utile ma è anche e soprattutto necessaria. Ciò che più di ogni altra cosa ha determinato il Comune a volerla realizzare è stata la preoccupazione di permettere di accedere, con autoveicoli, alle uniche case d'abitazione del paese di Lavorgo (abitate da ben dieci famiglie) sprovviste finora di collegamento, tanto diretto quanto indiretto, con la strada cantonale. Il raggiungimento di questo fine, possibile soltanto con l'esecuzione della strada prevista, deve, già per se stesso, qualificarsi di utilità pubblica. Più non occorre pertanto esaminare ancora se sia anche necessario effettuare il collegamento con la strada privata che termina 70 o 80 metri più in là del punto in cui dovrebbe terminare quella progettata. All'Autorità cantonale spetta infatti soltanto esaminare se l'opera, così come l'ente espropriante intende effettuarla, sia o meno di pubblica utilità e se i progetti siano o no accettabili dal punto di vista tecnico.

Del resto il collegamento, che non è, in verità, affatto indispensabile e che il Comune non ritiene di effettuare subito per il motivo che le sue finanze non gli permetterebbero, attualmente, di sopportare la spesa, sicuramente ingente, che la sua realizzazione comporterebbe (il tratto che separa le due strade corre attraverso un terreno assai più ripido e accidentato di quello su cui il nuovo tronco di strada verrà eseguito), potrà benissimo essere effettuato, la capacità finanziaria del Comune permettendolo, in un secondo tempo.

Si fa infine rilevare che i ricorrenti non hanno sollevato, contro i progetti presentati, nessuna critica di natura tecnica.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga respinto.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

